



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA
POLIZIA LOCALE

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

Ord.n. 05/2020 Prot. n. 1380 del 02.03.2020
Reg. Pubbl. n. 102 del 02.03.2020

Granozzo con Monticello, 02.03.2020

I L S I N D A C O

- Vista** la richiesta di emissione di provvedimento da parte dell'A.S.L. NO pervenuta in data 28.02.2020 prot. 1356, ove veniva richiesto di imporre al proprietario del cane morsiature Sig. Z. J., di effettuare una visita comportamentale veterinaria al cane di nome A. entro quaranta giorni dalla evento avvenuto in data 13.02.2020 e il cui esito dovrà essere trasmesso al Servizio veterinario A.S.L. NO;
- Vistà** la stessa richiesta che specifica che in attesa del giudizio sulla pericolosità del cane, è fatto obbligo al proprietario / detentore di applicare sia il guinzaglio sia la museruola al cane quando si trova nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, stipulare una polizza assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi causati dal cane, assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate per evitarne la fuga (art. 3 comma 2 L.R. N. 34/93)
- Verificato** che il cane morsiature è di proprietà del Sig. Z. J. residente a Granozzo con Monticello;
- Richiamata** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, recante ad oggetto "*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*";
- Visti** gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A

al Sig. Z. J., in qualità di proprietario del cane morsiature identificato con microchip numero 380260101578138, di effettuare una visita comportamentale veterinaria al cane di nome A. entro quaranta giorni dalla evento avvenuto in data 13.02.2020 e il cui esito dovrà essere trasmesso al Servizio veterinario A.S.L. NO;

In attesa di giudizio sulla pericolosità del cane, è richiesto al proprietario /detentore il rispetto dei seguenti obblighi:

- applicare sia il guinzaglio sia la museruola al cane quando si trova nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- stipulare una polizza assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi causati dal cane;
- assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate per evitarne la fuga (art. 3 comma 2 L.R. N. 34/93)

solo a seguito della della visita, mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane, si procederà ad ulteriori valutazioni.

In caso di inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, lo scrivente Comune avvierà, nei confronti del soggetto in indirizzo, la procedura ai sensi dell'art. 650 (denuncia presso la Procura della Repubblica di Novara).

A V V E R T E

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, Nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, Nr. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, Nr. 1199).

D E M A N D A

all'Ufficio di Polizia Locale:

- la notificazione della presente ordinanza al Sig. **Z. J.**;
- l'invio di copia della presente al Servizio Veterinario dell'ASL di Novara per opportuna conoscenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- il controllo della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 02.03.2020

IL SINDACO

Dott. Paglino Paolo

